

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CGF

(2009/2010)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 017/CGF – RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI CAPRIOTTI DANIELE E BELFIORE PASQUALE, ATTUALMENTE TESSERATI IN FAVORE DELL'A.S.D. ASTREA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL' ART. 2.1 E 2.8 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.**

Il calciatore Daniele Capriotti, tesserato in favore della società A.S.D. Astrea, affiliata alla F.I.G.C., in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ai sensi della legge 376/2000, al termine della gara del Campionato Italiano Serie D Girone G Boville Ernica/Astrea, disputata a Boville Ernica in data 26.4.2009, veniva trovato positivo per la presenza di Benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Il menzionato atleta non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, come previsto dalla normativa di settore, veniva sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, a seguito di provvedimento del 25.5.2009 di questa Corte di Giustizia Federale.

Il calciatore, in sede di indagine dell'Ufficio di Procura Antidoping dichiarava testualmente: "il 23 aprile dopo aver effettuato l'allenamento a Casal del Marmo siamo rientrati nell'alloggio alla Scuola di Polizia Penitenziaria. Abbiamo cenato, ad un certo punto un mio compagno di squadra Pasquale Belfiore ha detto che andava a fare una ricarica. Presumo invece che si sia recato ad acquistare della cocaina. Verso le 23,30 ci siamo recati in zona Testaccio a Roma. Oltre a me e al Belfiore, c'erano con noi altri due compagni di squadra Gabriele Busico e Matteo Celesti, agenti della Polizia Penitenziaria. Siamo scesi dalla macchina per recarci nel locale l'Alibi. Il Belfiore con la scusa di essersi dimenticato il cellulare nella sua auto, è tornato indietro verso la macchina in mia compagnia. All'interno della macchina lui mi ha offerto un cartoccio per inalare una striscia di cocaina che aveva preparato su di un cd. In quella occasione anche il Belfiore ha fatto uso di cocaina. Siamo poi entrati nel locale ove siamo rimasti fino alle cinque del mattino."

A seguito delle dichiarazioni del Capriotti veniva sentito il suo compagno di squadra Pasquale Belfiore, il quale alla presenza del proprio difensore dichiarava testualmente: "la sera del 22.4.2009 mi trovavo in compagnia di alcuni amici universitari in Roma ed incuriosito mi avvicinai a loro

mentre questi parlavano dell'uso di sostanze stupefacenti. Questi amici non sono sportivi, ma studenti di cui non intendo fare i nomi. Uno dei ragazzi che non conoscevo mi disse che me ne avrebbe lasciata una piccola quantità e che ne avrei potuto disporre come volevo. Accettai una piccola bustina contenente della cocaina. Il giorno successivo siamo usciti con Daniele Capriotti e due compagni di squadra. Ci siamo recati in discoteca con la mia auto. Dopo avere parcheggiata l'auto ci siamo diretti verso l'ingresso del locale. Prima di entrare dissi loro che avevo dimenticato il telefono in auto e mi allontanai. Dopo che entrai in auto, il Capriotti che nel frattempo mi aveva raggiunto, senza mio invito, aprì la portiera della macchina e mi chiese cosa stessi facendo. Io in quel momento impacciato gli risposi "cosa sto facendo". Infatti avevo preparato con difficoltà, stante la mia prima volta per uso personale, una striscia di cocaina su di un cd. A questo punto il Capriotti è entrato in auto e senza dirmi nulla fece uso di quella cocaina. Sul cd ne rimasero poche tracce che successivamente consumai personalmente. Successivamente siamo rientrati nel locale e con Daniele Capriotti non abbiamo più parlato dell'episodio. La mattina successiva sono rientrato a casa a Taranto, in quanto essendo squalificato non avrei preso parte alla partita della domenica successiva."

All'esito delle indagini, l'Ufficio della Procura Antidoping, con provvedimento in data 14.7.2009 disponeva il deferimento dell'atleta Daniele Capriotti dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, competente, trattandosi di controllo disposto dalla CVD, per rispondere della violazione della normativa antidoping contestatagli e segnatamente dell'art. 2.1 del Codice Wada, chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 12 ai sensi dell'art. 10.2 del Codice Wada, sanzione così ridotta per effetto della attenuante prevista dall'art. 10.5.3, che doveva essere riconosciuta all'incolpato in virtù della sua attiva e sostanziale collaborazione fornita per l'accertamento di violazioni delle norme antidoping da parte di un'altra persona.

Con lo stesso provvedimento l'Ufficio della Procura Antidoping disponeva altresì il deferimento alla stessa Corte di Giustizia Federale dell'atleta Pasquale Belfiore per rispondere della violazione di cui all'art. 2.8 della normativa antidoping, con la richiesta della sanzione, ai sensi dell'art. 10.3.2 del Codice Wada, della squalifica di anni quattro.

All'odierna riunione di questa Corte di Giustizia Federale, presenti i difensori degli incolpati, che hanno illustrato le memorie già depositate, il rappresentante della Procura Antidoping ha ribadito la richiesta di condanna del Capriotti e del Belfiore, rispettivamente alla sanzione della squalifica per anni uno ed anni quattro.

Osserva la Corte in punto di fatto che al di fuori del dato fenomenico rappresentato dalla riscontrata e non contestata positività del Capriotti alla Benzoilecgonina, metabolita della cocaina, ed alla ammissione del Belfiore, chiamato in causa dal compagno, di aver fatto uso, "out competition", della cocaina, non sussistono riscontri oggettivi per attribuire maggiore o minore attendibilità alle dichiarazioni dei due protagonisti della vicenda al fine di delimitarne le rispettive posizioni.

In tale contesto è giocoforza vagliare le dichiarazioni degli incolpati attestandosi fin dove il loro racconto sostanzialmente coincide, per stabilire entro confini certi, la verità dei fatti.

Alla stregua di tale indirizzo è verosimile ritenere che la sera del 23 aprile quando il Capriotti seguì il compagno ed entrò nella sua auto, era consapevole che il Belfiore era in possesso dello stupefacente e stava per farne uso, cosa che anch'egli intendeva fare, come poi è avvenuto.

Sul punto della assunzione della cocaina il Belfiore nega di averla offerta al compagno, ma riconosce che nella circostanza, dopo aver preparato una striscia della sostanza su un cd, il Capriotti ne aveva fatto uso, lasciandone una parte che poi lui aveva assunto.

In punto di fatto è quanto meno certo che il Belfiore, il quale aveva il possesso della cocaina, anche se non la ha offerta al Capriotti, che di sua iniziativa lo aveva seguito, ha sicuramente consentito che egli ne facesse uso.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, per quanto riguarda specificamente la posizione del Capriotti sotto il profilo disciplinare, osserva la Corte che la condotta del deferito, così come accertato, configura pienamente la violazione dell'art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping del Regolamento Antidoping del C.O.N.I.

La difesa dell'incolpato contesta l'esistenza della violazione sotto il profilo normativo sostenendo che è errato ritenere che la distinzione tra "sostanze vietate in competizione e fuori competizione" e

sostanze vietate solo "in competizione" attenga al momento in cui le stesse vengono rinvenute nell'organismo dell'atleta, in quanto, poiché l'elemento soggettivo viene ancorato al momento della assunzione della sostanza, tale distinzione, dovrebbe essere fondata sul momento in cui la sostanza viene assunta dall'atleta.

L'argomentazione del Capriotti, che peraltro come egli stesso riconosce, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, non può essere condivisa dal momento che per quanto attiene alle violazioni antidoping dovute alla presenza di un sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker, il Codice Wada adotta la regola della responsabilità oggettiva, che era già prevista dal Codice Antidoping del Movimento Olimpico.

In virtù di tale principio un atleta è responsabile e si ha violazione del regolamento antidoping, quando nel campione organico dell'atleta si riscontra una sostanza vietata, indipendentemente dal fatto che abbia usato intenzionalmente o meno un sostanza vietata, abbia agito con negligenza o sia altrimenti in colpa.

Ferma restando dunque la responsabilità dell'incolpato in ordine alla accertata violazione dell'art. 2.1 del Codice Wada, ritiene la Corte che ai fini della adeguatezza della sanzione da infliggere, come ha riconosciuto, anche la Procura Antidoping, ricorrono nella fattispecie tutti gli elementi richiesti dal dettato di cui all'art. 10.5.3 per qualificare la condotta del Capriotti altamente collaborativa, ovvero comprensiva di tutto ciò che l'atleta poteva essere in grado di fornire al fine della ricostruzione della verità dei fatti.

Il Capriotti infatti è meritevole di una riduzione della sanzione, in considerazione della sua ampia collaborazione, non soltanto per la piena ammissione circa le modalità di assunzione della sostanza, ma soprattutto per il tangibile contributo che ha consentito agli organi inquirenti di acquisire elementi di novità all'indagine istruttoria, ampliandone l'ambito in ordine alla attività illecita di terzi.

La Corte perciò tutto ciò considerato, infligge al Capriotti la sanzione della squalifica per anni uno, così ridotta la pena edittale in virtù del beneficio previsto dalla disposizione di cui all'art. 10.5.3 del Codice Wada.

Passando all'esame della posizione del Belfiore sotto il profilo disciplinare, osserva la Corte che, nei limiti della prova raggiunta a suo carico, la condotta del deferito configura sicuramente una ipotesi di complicità in riferimento a una violazione delle regole antidoping, così come previsto dall'art. 2.8 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., nella sua ampia formulazione.

Il Belfiore infatti ha concretamente tenuto un atteggiamento di complicità omissiva, in quanto ha consentito consapevolmente al Capriotti di fare uso della sostanza vietata che era nella sua esclusiva disponibilità. Tale condotta ha una sicura efficienza causale nell'azione dopante del Capriotti, configurando una forma di complicità passiva, dal momento che egli poteva e doveva impedire nella circostanza che il suo compagno anch'esso destinatario della norma incriminatrice facesse uso della cocaina in suo possesso.

Ritenuta pertanto la responsabilità del Belfiore in ordine alla violazione regolamentare ascrittagli, occorre considerare, anche in riferimento alle richieste della difesa, se esistono le condizioni della riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 10.5.2 del Codice Wada.

Peraltro è lo stesso Codice Mondiale World Antidoping Agency, che in nota alla norma incriminatrice avverte l'interprete della necessità di trovare una applicazione responsabile, nel senso che nella valutazione del grado di colpevolezza dell'atleta occorre tener presente tutte le circostanze specifiche della fattispecie, in sintonia con i principi fondamentali dei diritti umani.

Ad avviso della Corte, ferma restando la responsabilità dell'incolpato, sussistono le condizioni della riduzione della sanzione, tenuto conto:

- 1) della giovinezza e la mancanza di esperienza dell'incolpato;
- 2) della circostanza che il Belfiore abbia ammesso subito e spontaneamente di aver fatto uso della cocaina;
- 3) del carattere eccezionale nel quale si è verificato l'episodio, peraltro in un contesto estraneo alla attività agonistica, senza alcun intento di rendere partecipe il compagno all'uso della sostanza vietata, dal momento che il Capriotti lo aveva seguito di sua iniziativa.

In definitiva quindi, il grado di colpa e di negligenza nella totalità delle circostanze è stato tale da essere solo marginalmente rilevante in relazione alla violazione antidoping, per cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 10.5.2 del Codice Wada.

La Corte Federale pertanto, tutto ciò considerato, infligge al Belfiore la sanzione della squalifica per anni due, così ridotta la pena edittale in virtù della riduzione prevista dall'art. 10.5.2 del Codice Wada.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., infligge:

- la sanzione della squalifica al calciatore Capriotti Daniele per anni uno;
- la sanzione della squalifica al calciatore Belfiore Pasquale per anni due.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 16 Settembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete